

Dolo colpito a mezza via da errore e dolo alternativo

L'applicabilità alla fattispecie della configurazione del dolo colpito a mezza via dall'errore esigerebbe la cesura, determinante sotto il profilo logico-giuridico, della fase della condotta finalizzata ad uccidere caratterizzata dalla mancata produzione dell'evento e della fase della condotta finalizzata alla soppressione del corpo, reputato erroneamente senza vita, invece risultata, ex post, causa diretta della morte, così che concorrerebbero il reato di tentato omicidio, esitato dalla condotta dolosa connotante la prima fase, e quello di omicidio colposo, determinato dalla condotta soltanto negligente propria della seconda fase.

Non può dubitarsi che - qualora l'agente, non essendo certo di averne già cagionato la morte dopo la prima, violenta fase aggressiva, pur quando essa sia segnata da una qualche autonomia rispetto a quella successiva, realizzi anche il secondo segmento della condotta con la deliberata intenzione di uccidere la vittima - è effettivamente ravvisabile il dolo diretto nella forma del dolo alternativo, perchè la condotta successiva, pur quando ispirata allo scopo di distruggere e occultare il corpo e cancellare le tracce della condotta precedente, è mirata comunque a cagionare anche la morte della vittima, ove tale evento non si sia già verificato: in questa ipotesi, la commissione dell'azione definitivamente causativa dell'evento letale non è psicologicamente sorretta dall'erronea supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già con la prima attività consumato il delitto voluto.

Forma, d'altronde, oggetto di sedimentato principio giuridico l'affermazione secondo cui, in tema di omicidio, si qualifica come diretta, e non eventuale, la particolare manifestazione di volontà integrata dal dolo alternativo, che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, per cui - in ragione della sostanziale equivalenza di entrambi gli eventi - egli deve rispondere per quello effettivamente realizzato.

Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 23.05.2019, n. 22807

...omissis...

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 15 novembre 2017 - 12 febbraio 2018, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa dalla Corte di assise di Caltanissetta in data 11 maggio 2016 con cui D.F.S. - imputato del reato di omicidio volontario aggravato, ex art. 575 c.p. e art. 576 c.p., n. 2, per aver cagionato la morte del figlio D.F.P. colpendolo con un oggetto contundente e quindi appiccando il fuoco al suo corpo, in sssss) - era stato ritenuto colpevole del delitto a lui ascritto ed era stato condannato alla pena dell'ergastolo, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale, alla decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili Mssss in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori sssE., con liquidazione di provvisionali in favore di ciascuna.

1.1. Il fatto, per come richiamato nell'articolata premessa generale della sentenza di appello, concerne la morte ssss avvenuta il (sss) quando i Carabinieri ssssss si erano recati nella contrada (ssssss di quel Comune ove erano situate l'abitazione e sss e avevano constatato il cadavere parzialmente carbonizzato di Psss figlio sss., riverso a terra accanto all'autovettura Mercedes 300 di colore grigio, anch'essa parzialmente carbonizzata e ricoperta di terriccio, con la carrozzeria completamente scardinata e lo sportello posteriore, lato guida, e il lunotto del tutto mancanti, essendo stato, poi, trovato il lunotto spezzato e privo di evidenti segni di affumicatura - sul terreno adiacente al veicolo, al pari di un'asta metallica e di un bidoncino di plastica della capienza di cinque litri con tappo avvitato e con all'interno liquido infiammabile per un quarto della sua capacità. Il corpo ssssssss si trovava fuori dell'abitacolo in corrispondenza del sedile posteriore, lato guida, in posizione supina, con il capo e il dorso appoggiati sul terreno, con l'arto superiore sinistro leggermente divaricato e quello destro con il gomito flesso a novanta gradi verso il tronco ed entrambi gli arti inferiori divaricati, e con sostanza schiumosa all'altezza della bocca.

1.2. Valutando, fra gli altri elementi, le dichiarazioni rese da sss contegno da lui tenuto, le dichiarazioni dei suoi familiari, le testimonianze degli operai Pa. e ssss gli elementi emergenti dai tabulati del traffico telefonico, le intercettazioni ambientali aventi ad oggetto i monologhi pronunciati dall'imputato al cospetto della lapide del figlio nel cimitero ssss della perizia medico-legale disposta ai sensi dell'art. 507 c.p.p., i giudici di primo grado avevano attribuito a omicidio, non a suicidio, la morte del giovane e avevano considerato accertata la responsabilità di Dsssss nella determinazione dell'evento.

1.3. La Corte di assise di appello, ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza di primo grado, ma valutando anche l'esito dell'ulteriore attività istruttoria svolta in secondo grado (perizia tecnica ricostruzione del percorso seguito da imputato e vittima, sulla base dei tabulati del traffico telefonico, nel corso della mattina relativa al fatto, esame dei periti, acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ascolto diretto di alcune delle intercettazioni telefoniche, con nomina di perito per le relative operazioni e disposizione di trascrizione ulteriore di alcune di esse, e relativo esame

dell'ausiliare), ha condiviso l'esito decisorio appellato e, tuttavia, ha fornito, quanto alla verifica della dinamica, una ricostruzione senza soluzione di continuità degli accadimenti verificatisi una volta che l'imputato aveva raggiunto il luogo del delitto.

La Corte territoriale ha preso anche in considerazione la contestazione della utilizzabilità delle intercettazioni ambientali ritenendo la ritualità della loro acquisizione.

Nella designata prospettiva i giudici di appello hanno escluso recisamente l'ipotesi suicidiaria e, pur rettificando la ricostruzione della fase cruenta alla stregua degli ulteriori supporti probatori, hanno ritenuto vieppiù dimostrata la responsabilità sssssss che la condotta dell'imputato potesse essere stata sorretta da dolo iniziale, poi colpito a mezza via dall'errore, concludendo, invece, che era stato dispiegato dall'agente un fermo animus necandi, nella forma del dolo d'impeto.

In questo senso, la sentenza impugnata ha considerato non provato che l'imputato avesse agito sulla base della necessità di difendersi dall'aggressione ingiusta del figlio, sicchè - ritenuto sussistente il dolo omicidiario - ha escluso che potesse configurarsi la legittima difesa, reale o putativa.

1.4. La ricostruita dinamica ha indotto la Corte di merito a ritenere in modo univoco che alla base della condotta messa in essere dall'imputato fosse stato dispiegato un fermo animus necandi, nella forma del dolo d'impeto, non potendo ritenersi provato che egli avesse agito sulla base della necessità di difendersi dall'aggressione ingiusta del figlio.

Sulla scorta di questa analisi, la sentenza impugnata ha parimenti negato che la condotta dell'imputato potesse essere stata sorretta da dolo iniziale, poi colpito a mezza via dall'errore.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore ssss. chiedendone l'annullamento, evidenziando in via generale che la sentenza di secondo grado aveva alterato l'iter seguito dalla Corte di assise pervenendo a una diversa ricostruzione cronologica e fattuale a seguito della perizia e delle altre attività svolte in sede di appello e affidando l'impugnazione a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo vengono lamentati erronea applicazione dell'art. 575 c.p. e art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata non si mostra congrua rispetto ai dati probatori emersi, essendosi limitata a riassumere gli elementi indiziari e a ritenere colmate tutte le falle emergenti dalla ricostruzione storica, omettendo però di spiegare, in modo adeguato sul piano della consequenzialità dei passaggi logici, come i suddetti elementi potessero condurre all'affermazione di responsabilità di ssssss in particolare, i giudici di appello hanno valorizzato in modo erroneo i dati tecnici relativi agli orari delle conversazioni considerate mal collegandoli con le altre prove, dopo

averli illogicamente estrapolati dal compendio indiziario.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 575 c.p. e artt. 125 e 192 c.p.p., con relativo vizio della motivazione, sempre in punto di accertamento della responsabilità, sotto il profilo della compatibilità spazio-temporale della ricostruzione dei fatti accreditata dai giudici di appello.

La difesa censura in modo particolare la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale si è ricostruito lo sviluppo cronologico degli atti che avrebbero visto protagonista l'imputato nel corso della mattina del ssssss si ritiene frutto di travisamento il dato introdotto per la prima volta nella motivazione di questa sentenza laddove, in aperto contrasto con la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha escluso il breve allontanamento dell'imputato e il suo ritorno privilegiando una ricostruzione della sua condotta senza soluzione di continuità degli accadimenti verificatisi quando sssss. aveva raggiunto il luogo del delitto.

Nel quinto motivo dell'appello si erano evidenziate le incongruenze relative ai tempi della condotta ascritta all'imputato, incompatibile sotto il profilo cronologico con i dati probatori, sia tecnici, sia testimoniali, acquisiti, criticandosi la ricostruzione della Corte di assise che aveva collocato la prima parte dell'azione aggressiva dopo la telefonata delle ore 11:19, aveva fatto seguire un breve periodo di allontanamento da parte dell'imputato, in tal senso riferendosi all'avvistamento sssss mentre percorreva a una certa velocità la strada sterrata che conduceva al luogo di rinvenimento del cadavere, e aveva ritenuto essersi verificata poi una seconda, non specificata, porzione della condotta omicidiaria; in tal senso i giudici di primo grado avevano considerato compatibile con la loro ricostruzione il dato certo scaturente dalle testimonianze di ssssssss in ordine all'arrivo dell'imputato in contrada ssss da due a quattro minuti dopo la telefonata delle ore 11:19. Tale dato di fatto però smentiva la ricostruzione proposta dalla Corte di assise di appello, atteso che D.F. era stato avvistato per la prima volta sulla stradella che portava al cantiere alle 11:22-11:23.

Inoltre l'approfondimento peritale svolto in secondo grado aveva fatto emergere che il telefono cellulare dell'imputato aveva agganciato per la prima volta la cella sss), unica a coprire l'area di interesse processuale, soltanto alle 11:24 e che lo stesso imputato, alla fine della telefonata intercorsa con il figlio P., dalle ore 11:10:20 alle 11:11:57, si trovava certamente nel pieno centro abitato di (sss Sicchè, argomenta il ricorrente, ritenere - come aveva fatto la Corte di assise di appello - che in questi frangenti temporali l'imputato si stesse già muovendo a bordo della sua autovettura verso la contrada (ss costituiva l'esito di una lettura travisante del dato probatorio, in quanto essa finiva per sopprimere l'elemento tecnico istituito dall'aggancio della cella ssss) da parte del telefono cellulare di ss. soltanto alle ore 11:24.

Secondo la difesa, la conseguenza di tali rilievi dovrebbe essere la constatazione che i giudici di appello, allo scopo di superare l'illogica ricostruzione compiuta dalla sentenza di primo grado, sono incorsi nella lettura travisante delle testimonianze di sssss. e dei dati scaturenti dalla perizia

tecnica finendo per affermare apoditticamente che l'imputato aveva avuto a sua disposizione, per colpire il figlio e riporlo nell'autovettura, l'arco temporale compreso fra le ore 11:19 e le ore 11:24:34.

Tutta la conseguente ricostruzione delle attività addotte come compiute da sss., fino all'appiccamento del fuoco, viene quindi considerata essere il frutto di considerazioni inverosimili e illogiche, essendosi da parte della sentenza impugnata incongruamente ritenuto che, in appena due o tre minuti, l'imputato, giunto sul luogo e avuta la discussione con il figlio, avrebbe partecipato alla colluttazione, avrebbe trascinato nell'auto il corpo del figlio e avrebbe preso il bidone con la benzina, versato il liquido sul corpo della vittima, richiuso il bidone e acceso il fuoco, per poi prendere la motopala e cominciare a gettare terriccio sulle fiamme fino all'arrivo del testimone, dopo due o quattro minuti dall'avvistamento da parte di sssss C. dell'imputato transitante in macchina sulla strada.

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 575 e 52 c.p. e art. 125 c.p.p. nonchè vizio della motivazione, in punto di ricostruzione della responsabilità dell'imputato ed evenienza della legittima difesa.

La Corte di assise di appello - nota il ricorrente - aveva ricostruito l'episodio cruento nell'esclusivo senso dell'aggressione da parte del padre in danno del figlio con un pugno o un mezzo contundente, considerando anche il ritrovamento di una sbarra metallica nei pressi, mentre la sentenza di primo grado aveva valorizzato il rinvenimento di tracce ematiche su una piastrella anch'essa trovata sul luogo del fatto e riferita all'imputato. Sul punto la sentenza impugnata aveva addotto che non era certo che tali residui ematici fossero riferibili sss che in ogni caso avrebbe potuto trattarsi di residui di una ferita antecedente e che i sanitari del 118 intervenuti sul posto non avevano refertato alcuna ferita sul corpo dell'imputato: però, obietta la difesa, le prime due circostanze erano di natura congetturale, mentre la terza non risultava da alcun dato processuale, posto che i sanitari, chiamati sul posto, si erano occupati soltanto del cadavere carbonizzato.

La nuova ricostruzione, in ogni caso, non ha tenuto conto, secondo il ricorrente, del dato acquisito secondo cui l'incontro fra padre e figlio, per come già previsto, non sarebbe stato dei più pacifici, avendo P. la sera precedente manifestato intenti omicidiari contro il padre, per come riferito da Msss essendosi determinato a incontrare il padre dopo avere dato istruzioni al fratello E. di prosciugare il contante dai conti della società e avergli vietato di venire a (ssssss quella mattina: la mancata considerazione di questi elementi, dimostrativi dell'intento aggressivo che aveva animato Dss indotto i giudici di appello a non ritenere l'esimente di cui all'art. 52 c.p., pur dando per ammesso che a iniziare la colluttazione fosse stato il figlio; sarebbe, pertanto, chiara l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, che ha tratto elementi da una circostanza insussistente e ha trascurato di considerare anche l'evenienza dell'eccesso colposo di legittima difesa, che pure avrebbe dovuto essere senz'altro valutato, una volta assodato il verificarsi della colluttazione fra padre e figlio, dovendo d'altro canto considerarsi che l'unicità del colpo - sicuramente non inferto con l'asta metallica - avrebbe dovuto far propendere anche per la

sussistenza della proporzionalità della reazione.

2.4. Con il quarto motivo si prospettano erronea applicazione degli artt. 582 e 575 c.p. e art. 125 c.p.p. e vizio della motivazione, in ordine al diniego della sussistenza della colpa nella fattispecie ritenuta.

La difesa sostiene che il malgoverno delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle peritali, ha indotto i giudici di appello, al pari di quelli di primo grado, a escludere l'evenienza del dolo colpito a mezza via dall'errore: la sentenza impugnata è pervenuta a tale approdo escludendo, nel modo logicamente incongruo già sottolineato, il ritorno da parte dell'imputato sul luogo del fatto dopo essersene allontanato e poi ha omesso di valorizzare le conclusioni riferite dai periti circa il fatto ssssssss non aveva subito una commozione cerebrale, ma era entrato in "coma connesso al colpo ricevuto e seguito ad ipossia da occlusione delle vie aeree o da danno assonale diffuso da scuotimento", stato tale che gli aveva impedito qualsiasi reazione, anche al momento della combustione; questa premessa di natura medico-legale sarebbe stata stravolta nella motivazione della sentenza impugnata, giacchè in essa si è sostenuto che l'imputato dovette accorgersi dello stato di incoscienza e, pertanto, avrebbe potuto provvedere a soccorrere il figlio o a invocare aiuto.

La critica conduce, per la difesa, alla conclusione che la soluzione prospettata con i motivi di appello, relativa alla sussistenza del dolo iniziale, colpito da errore a mezza via, si palesava pienamente fondata, con conseguente scissione delle condotte di lesioni volontarie, prima, e di omicidio colposo, poi, indipendentemente dalla sussistenza di iato tra l'una o l'altra o da continuità cronologica, essendosi - l'errore - determinato dopo la fine della colluttazione.

2.5. Con il quinto motivo si segnala l'erronea applicazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 13, sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali.

2.5.1. Il P.m. aveva disposto, con decreto del 9 febbraio 2012, intercettazioni ambientali in via di urgenza nei pressi del loculo di D.F.P. richiamando la ricorrenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ma - denuncia il ricorrente - non motivando circa la sua sussistenza, risultando anzi dall'informativa a corredo del decreto e dalla richiesta formulata il giorno successivo per la convalida che gli elementi indiziari deponevano per una dinamica endofamiliare del fatto; le intercettazioni, poi, erano autorizzate per un periodo di 40 giorni, e non di 15, come era previsto dall'art. 267 c.p.p., con successive proroghe di 20 giorni, fino al 10 giugno 2012; pertanto, sia il decreto primigenio che quelli successivi erano nulli per l'indicazione di una durata superiore al massimo stabilito dalla normativa comune, in assenza di elementi giustificativi dell'applicazione della disciplina relativa ai delitti di criminalità organizzata.

2.5.2. L'inutilizzabilità delle intercettazioni derivava, per la difesa, anche dalle modalità di esecuzione delle operazioni captative, dal momento che il decreto genetico aveva stabilito l'ascolto di esse in luogo prossimo a quello di captazione, senza nulla considerare in merito all'ubicazione degli impianti, così

violando la norma in base alla quale le operazioni dovevano essere svolte presso gli impianti della Procura della Repubblica, mentre esse erano state eseguite presso la Stazione dei Carabinieri di (ssssssss questa violazione non era sanata dalla documentazione prodotta dall'organo requirente nel corso del giudizio di appello all'udienza del 10 giugno 2017, dal momento che la Corte territoriale aveva asserito che ricorreva il requisito dell'insufficienza degli impianti presenti in Procura, ma di tale esigenza non sussisteva traccia in tutti i decreti autorizzativi e nemmeno era stata acquisita certificazione della segreteria del P.m..

2.5.3. Ove, nonostante tali rilievi, si fosse ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni, quella ritenuta auto-incolpante, a giudizio della difesa, non avrebbe potuto non essere considerata anche per ritenere la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, anche putativa, o del relativo eccesso colposo, poichè l'inciso secondo cui "un colpo solo fu" asseverava la tesi che, qualora fosse stato l'imputato colpire il figlio, già allora aveva avuto la consapevolezza di averlo colpito a morte e quindi di dover procedere all'occultamento del corpo mediante la sua combustione.

3. La difesa della parte civile Mssss in proprio e nella qualità, ha concluso, con deposito di comparsa e di nota specifica, per la reiezione del ricorso, con le conseguenze di legge.

Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato, per essere tutti i motivi posti a suo sostegno infondati, risultando legittimo il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni e regolare la fase della loro acquisizione, essendo incensurabile la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di appello, anche per quanto riguardava l'ineccepibile interpretazione del contenuto delle captazioni, e non sussistendo, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il dolo colpito da errore a mezza via, ma soltanto il dolo diretto alla base della condotta, la fase conclusiva essendosi configurata come il deliberato completamento dell'azione omicida messa in essere.

Motivi della decisione

1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia per i motivi quinto e quarto infondata e per gli altri motivi inammissibile e, quindi, sia da rigettarsi nel suo complesso.

2. In ordine al quinto motivo - logicamente preminente - volto a contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel corso del procedimento, va in primo luogo osservato che il ricorrente, contestando il ragionamento specificamente svolto sul punto dalla Corte territoriale, ha proposto di confutarne la logicità sulla scorta di alcuni singoli atti relativi alla corrispondente catena autorizzativa secondo le regole stabilite dall'art. 267 c.p.p. e normativa richiamata.

La Corte di appello ha rilevato che, in virtù degli originari decreti emessi in via di urgenza dal P.m. e dei tempestivi decreti di convalida fatti seguire dal G.i.p. e delle successive proroghe, concesse senza soluzione di continuità, le

conversazioni riportate nella decisione sono risultate captate tutte nella vigenza dei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

Posto ciò, quanto alla prospettazione dell'uso illegittimo dello strumento captativo per la soltanto strumentale configurazione della ricorrenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, a fronte delle giustificazioni date dalla sentenza in punto di legittimità delle intercettazioni sulla scorta del considerato contenuto dei decreti autorizzativi, il ricorrente non ha fatto specifico riferimento, nemmeno accludendoli, ai decreti autorizzativi che avrebbero strumentalmente fatto riferimento al suddetto regime giuridico, che rinvia nel D.L. n. 152 del 1991, art. 13 le regole derogatorie di quelle stabilire dall'art. 267 c.p.p..

In ogni caso, la verifica dell'ipotesi accusatoria ordinariamente non può dispiegare efficacia retrospettiva. In tal senso si riafferma il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi in cui un'intercettazione di comunicazione è disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, cit., con riguardo a un'originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area, atteso che la legittimità di un'intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta e autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni (Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266922). Di questo principio i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione.

Del resto, le censure mosse al contenuto del primo decreto, quello emesso di urgenza dal P.m., autorizzativo delle captazioni ai sensi dell'art. 13 cit., sulla base della configurata ipotesi di accusa di cui all'art. 575 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, risultano contraddette dall'esame del suo contenuto (ammesso in relazione alla natura della doglianza), da cui si evince che, attese le modalità della morte di D.F.P. e gli elementi in quel momento valutabili, non irragionevolmente si ipotizzava la prefigurazione di un omicidio doloso di criminalità organizzata, rispetto al quale il contesto familiare era inquadrato, non come quello in cui certamente era da rinvenirsi l'autore del fatto, ma quello in cui la circolazione di elementi di conoscenza rilevanti era notevolmente probabile: donde la necessità delle captazioni nei luoghi siti in prossimità del loculo dove era stato sepolto il cadavere della vittima.

Consegue che tutti i computi operati dal ricorrente relativamente ai termini dei decreti autorizzativi, modulati sulla disciplina dell'art. 267 c.p.p., e non su quella del D.L. n. 152 del 1991, art. 13, si rivelano, per ciò solo, evidentemente privi di base giuridica.

In ordine alle operazioni di captazione, i giudici di merito hanno specificato che dall'esame dei decreti si erano controllate la regolarità delle operazioni relativamente all'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura, stante l'insufficienza degli stessi, sia la piena legittimità delle operazioni sotto il profilo cronologico della copertura di tutte le attività tecniche.

D'altro canto, lo stesso decreto suindicato risulta aver debitamente giustificato la cosiddetta remotizzazione degli ascolti presso la sala d'ascolto della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS) con l'esigenza di garantire un pronto collegamento fra personale dedicato all'ascolto e la polizia giudiziaria preposta all'indagine e alla predisposizione dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che per consentire l'utilizzazione delle banche dati, in concreto non disponibili presso la sala di ascolto degli uffici di Procura.

Si tratta, dunque, della disposta e motivata operazione di ascolto in remoto: e per tale ambito, in disparte la rilevata sussistenza di idonea motivazione, è dirimente osservare - in tal senso ribadendosi un principio di diritto consolidato che, quando si tratta della captazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire in remoto, presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3, poichè le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente (Sez. 1, n. 41145 del 17/07/2017, dep. 2018, D'Agostino, n. m.; Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430).

Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura non può essere accolta, stante la sua infondatezza.

Le restanti questioni pure poste con il quinto motivo appaiono volte a sovvertire la congrua, ragionata e coerentemente esposta interpretazione del contenuto delle captazioni rilevanti, in particolare delle importanti intercettazioni nn. 5827 dell'8 aprile 2012, 77 del 12 febbraio 2012 e 1474 del 26 febbraio 2012, la cui trascrizione è stata sottoposta al vaglio peritale e l'audizione della cui registrazione è stata replicata innanzi ai giudici di appello. All'esito, la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione ineccepibile, che la nuova trascrizione, raffrontata con quella analizzata dalla sentenza di primo grado (a pag. 105), si profila sostanzialmente sovrapponibile alla prima, salvo lievi discrasie.

Inoltre, i giudici di appello hanno, con motivazione adeguata, spiegato che il significato profondo del monologo dell'imputato, disperato sulla tomba del figlio, è stato quello di ammettere di essersi messo nei guai per aver reagito con un solo colpo perchè gli sembrava che il figlio ce l'avesse con lui, dichiarandosi pentito per aver sacrificato P.

Per come articolata, questa parte della doglianza collide immediatamente con il principio in base al quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 2683899, ovvero in presenza di

travisamento della prova, vale a dire nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Muro, Rv. 272558): la presente fattispecie, alla stregua della chiara e lineare motivazione resa dai giudici di merito, esorbita da tali ambiti.

Il motivo è, pertanto, da rigettarsi nel suo complesso.

3. Apertamente finalizzati ad avallare un'alternativa lettura dei dati probatori, per ricostruire la dinamica dei fatti in modo sostanzialmente diverso da quella accertata dai giudici di appello con motivazione adeguata e immune da vizi logici, si rivelano il primo e il secondo motivo dell'impugnazione.

3.1. Va, sui tema, necessariamente premesso che la sentenza di primo grado aveva spiegato che la condotta rilevante si era verificata fra le ore 11:11:51, momento in cui D.F.P. era in cantiere e parlava al telefono con il fratello E., e le ore 11:24:54, momento in cui l'imputato aveva chiamato C. riferendogli dell'incendio della Mercedes: in questo arco temporale, D.F.S., che viveva un momento di forte contrasto con i figli a causa della gestione dell'azienda familiare, arrivato in azienda poco prima delle ore 11:15, aveva avuto una violenta colluttazione il figlio, lo aveva colpito con un unico colpo rispondendo al comportamento aggressivo del congiunto, indi aveva sottoposto il corpo del figlio a un'azione di soffocamento o, alternativamente, di scuotimento e poi lo aveva depresso, ormai in stato comatoso, nell'autovettura Mercedes. Secondo i giudici di primo grado, a questo punto, l'imputato si era allontanato per brevi attimi dall'azienda per poi ritornarvi poco dopo le ore 11:19 e a quel punto appiccare l'incendio che avrebbe di lì a poco causato la morte della vittima.

Alfine D.F.S. era salito a bordo dell'escavatore con cui aveva iniziato a buttare il terriccio sull'autovettura in fiamme e, a questo punto, erano giunti sul posto C. e P..

Come si è già accennato, la Corte di assise di appello, pur ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza di primo grado e confermando la conclusione che la morte di D.F.P. è stata determinata dalla volontaria condotta dell'imputato, ha valutato anche l'esito dell'ulteriore attività istruttoria svolta in secondo grado e già richiamata in parte narrativa, giungendo a considerare verificata una dinamica della fase lesiva e letale messa in essere da D.F.S. ai danni del figlio senza soluzione di continuità, una volta che l'imputato aveva raggiunto il luogo in cui era stato perpetrato il delitto.

In particolare, secondo questa ricostruzione, assodato che D.F.S. era sopraggiunto in cantiere rispetto al figlio, dall'incrocio di elementi provenienti dal traffico telefonico e testimonianze, era da ritenersi che l'imputato avesse avuto a disposizione il tempo intercorso fra le ore 11:19 e le 11:24:34 per colpire il figlio e procedere a riporlo anche solo parzialmente nell'autovettura, in questo arco di tempo evitando di rispondere alla telefonata di C. e a sua volta facendo squillare due volte il telefono del figlio P., che però si trovava nella seconda occasione, esanime - nel medesimo luogo.

Anche tali telefonate al figlio, entrambe interrotte al primo squillo, sono state infatti spiegate dalla Corte territoriale, nel senso che la prima poteva attribuirsi al tentativo di individuare immediatamente il figlio e la seconda era da ascrivere all'accertamento fatto per assicurarsi che P. avesse indosso il telefono cellulare, in quanto il ritrovamento dello stesso lontano dal corpo avrebbe reso più difficile accreditare l'ipotesi del suicidio che, nell'immediatezza, l'imputato aveva cercato di simulare.

La circostanza che egli avesse chiamato C. alle 11:24, cinque minuti dopo il momento in cui gli operai lo avevano visto passare, ha consentito alla Corte di merito di ritenere appurato che a quell'ora già stava procedendo ad appiccare il fuoco che non era ancora divampato, sicchè del tutto conseguentemente Pa. e C. - quando erano poi arrivati sul posto - non avevano ancora visto il fumo fino a quando non erano giunti al cancello del cantiere, così smentendo l'imputato che aveva sostenuto di aver visto il fumo dell'incendio quando era giunto in loco, alle ore 11:24.

3.2. Questa serrata ricostruzione si mostra congruamente collegata ai dati probatori man mano esposti dai giudici di merito, non contrasta con la logica, nel senso che la pur articolata serie di condotte ascritte nei cinque minuti considerate è stata contrassegnata da atti decisi e posti in essere in modo evidentemente subitaneo, senza complesse fasi preparatorie, ed è sorretta dall'analisi dei restanti dati probatori, ivi incluso il rilevante contenuto della menzionata esternazione paterna sulla tomba del figlio, quando egli aveva specificato, recriminando in modo disperato sulla sua condotta, che un solo colpo gli era bastato per soverchiare in modo violento il figlio nel confronto aggressivo che si era prospettato.

E, come detto, la descritta dinamica - rispetto a quella offerta da giudici di primo grado, i quali pur annettendo la causa della morte di D.F.P. all'azione dell'imputato avevano prefigurato l'intermedio, sia pure breve, allontanamento di D.F.S. dopo la prima parte della condotta lesiva - si profila dotata, oltre che di stringente logicità, anche di precisa aderenza agli esiti dell'attività istruttoria, anche di ordine tecnico, come completata mediante la rinnovazione compiuta in secondo grado.

Il primo motivo, non confrontandosi effettivamente con essa, si limita a predicare come apodittico il ragionamento, invece adeguatamente persuasivo e privo di fratture logiche, esposto nella motivazione della sentenza impugnata.

3.3. Anche il secondo motivo, il quale - per infirmare la ricostruzione esposta dalla Corte di assise di appello - tende ad avvalorare l'argomento dell'impossibilità che D.F.S., subito dopo le ore 11:19 di quella mattina potesse già trovarsi in azienda, in quanto era stato avvistato (da Pa.) sulla strada che portava al cantiere intorno alle ore 11:22 - 11:23, non appare in alcun modo idoneo a scardinare il costruito logico che supporta la sentenza impugnata in modo aderente agli esiti delle verifiche peritali espletate in secondo grado sulla scorta dell'analisi dei tabulati del traffico telefonico e degli agganci delle cellule telefoniche da parte di ciascuna utenza.

I giudici di appello, basandosi anche su un'analisi serrata e coerente di questi dati, hanno stabilito che D.F.P. era giunto in contrada (OMISSIS), ove si trova l'azienda di famiglia, alle ore 11:04, mentre il padre vi era giunto appena dopo le ore 11:19, segnando snodi che, in sintesi, si riportano: dalle ore 11:10:20 alle ore 11:11:30, P. parlava a telefono con il padre S., chiamato da quest'ultimo, e le due celle agganciate in successione erano quella di Contrada (OMISSIS) (relativa al centro abitato di (OMISSIS)) e poi di Contrada Due Palmenti (che copriva anche l'area di contrada (OMISSIS)); alle ore 11:19 Pa.Gi. chiamava D.F.S. sulla sua utenza Tim e le due utenze, entrambe Tim, agganciavano per tale ragione la cella di (OMISSIS), essendo stato tecnicamente accertato che questo gestore telefonico individuava in questa unica cella la sua copertura, sicchè il dato è stato letto in modo congiunto con l'esito della prima chiamata fatta da D.F.S. dalla sua utenza Wind al figlio P., senza risposta perchè durata 0 secondi, alle ore 11:21:21, che aveva agganciato la cella di Contrada (OMISSIS), ossia quella che copriva l'azienda luogo del delitto, seguita dopo due minuti dalla telefonata sempre con durata 0 secondi e sempre dal padre al figlio sulle stesse utenze delle 11:23:39, agganciante la medesima cella; in tempo intermedio si era collocata, alle ore 11:21:11, la telefonata, durata 14 secondi e anch'essa senza risposta, fatta da C.G. a D.F.S., con le due utenze aggancianti la stessa cella di Contrada (OMISSIS), telefonata che, per la Corte di merito, ha costituito la conferma che l'imputato in quel mentre era nell'azienda e aveva incontrato il figlio; infine, la prima successiva telefonata con conversazione è risultata quella fatta dall'imputato a C., alle ore 11:24, con durata di 44 secondi.

Considerando queste risultanze, la Corte territoriale non ha travisato alcuna risultanza probatoria, ha motivatamente interpretato i dati acquisiti e ha, così, considerato compatibile l'arrivo di D.F.S. nell'azienda intorno alle ore 11:19 con l'incontro avvenuto con la moglie poco prima al bivio (OMISSIS) e con la telefonata fatta da Pa.Gi. a D.F.S. alle ore 11:19, in tal senso valutando anche la dichiarazione del teste Pa. secondo cui dopo la conversazione telefonica aveva visto quest'ultimo dirigersi al cantiere, peraltro meravigliandosi che egli non avesse raggiunto lui e C., senza che la loro telefonata di qualche minuto dopo, e fissata alle ore 11:21 (quando quindi l'imputato era già giunto sul cantiere), fatta da C. per diradare un eventuale equivoco, avesse ricevuto risposta da D.F.S., soltanto alle ore 11:24 quest'ultimo avendo poi chiamato C. per chiedergli del figlio P. e per addurre di star vedendo l'autovettura del figlio prendere fuoco, laddove invece - soltanto in quel momento egli stava procedendo al relativo appiccamento, come è risultato confermato, per i giudici di merito, dal fatto che arrivati poi i due operai sul posto, essi avevano visto il fumo dell'incendio soltanto quando erano già giunti al cancello dell'azienda.

I dati certi fissati dalla rilevazione tecnica dei tabulati del traffico telefonico, dunque, hanno costituito, nell'argomentata analisi svolta dalla Corte distrettuale, punti fermi rispetto a cui vanno parametrize e ridimensionate le stesse dichiarazioni degli operai Pa. e C. in ordine al concreto lasso intercorso fra la telefonata del primo e il passaggio dell'imputato mentre stava raggiungendo il cantiere.

Questa consecutio, quindi, giustifica in modo congruo e logico la ricostruzione

operata dai giudici di appello secondo cui l'imputato, una volta raggiunto il figlio P. sul cantiere, non se ne era più allontanato e aveva posto in essere in un'unica, articolata serie la condotta delittuosa, del tutto coerente con l'assenza di concreti elementi indicativi di un suo allontanamento dal sito con subitaneo ritorno, peraltro non notato dagli operai, oltre che smentito dalla serie di telefonate suindicate.

Non essendo scardinabile il richiamato assetto cronologico, la susseguente critica mossa dal ricorrente alla ricostruzione - pure dettagliatamente esposta nella sentenza impugnata - della progressiva azione lesiva perpetrata dall'imputato nell'arco temporale, non grandissimo ma obiettivamente congruo, intercorso tra il momento appena successivo alle ore 11.19, quando D.F.S. era giunto al cantiere, fino al momento della sua telefonata a C., alle ore 11:24, quando l'azione delittuosa, non terminata, si stava concentrando nell'appiccamento del fuoco all'autovettura, si è risolta in una contestazione disconnessa dai punti certi fissati dalla verifica di merito e, pertanto, in una prospettazione inevitabilmente tesa, in modo inammissibile, a discostarsene per proporre uno scenario fattuale alternativo, in modo che - in costanza dell'adeguatezza e coerenza della motivazione suindicata - si profila inammissibile.

4. Passando al terzo motivo, con cui il ricorrente appunta la sua critica all'analisi della sentenza impugnata dedicata all'esclusione dell'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa, mette conto rilevare anzitutto che la Corte territoriale, analizzata la situazione di tensione creatasi in famiglia fra il padre e i figli, specialmente con il figlio E. (che P. aveva ammonito a non passare in cantiere, deciso ad affrontare personalmente il padre), ha spiegato non potersi escludere che, appena dopo l'incontro con D.F.S., fosse stato D.F.P. a mostrarsi aggressivo nei confronti del padre e anche a dare inizio alla colluttazione, ma ha immediatamente precisato che a tale eventuale punto di partenza non si erano comunque coniugati elementi idonei a far ritenere che l'eventuale gesto iniziale, anche violento, del figlio avesse determinato nell'imputato un realistico e fondato timore di un attentato alla sua incolumità, di tale portata da giustificare l'escalation di violenza da lui riversata sulla vittima, come confermava anche il contenuto dei monologhi dall'imputato espressi sulla tomba del figlio.

I giudici di appello hanno analizzato con completezza la situazione dei rapporti endofamiliari emersa dalle indagini, leggendola anche alla luce dell'esito delle citate captazioni, e hanno evidenziato lo stato d'animo di profonda delusione con cui D.F.S. si era recato all'incontro con il figlio, avendo P. deciso di dare spazio al fratello E., primo destinatario del forte risentimento e della concomitante sfiducia del padre, sicchè, ritenendo che ormai anche P. gli avesse voltato le spalle, l'imputato si era portato all'incontro con lui con la volontà di punirlo, avendo peraltro una personalità autoritaria e incapace di autocontrollo, come dimostrato da quanto era accaduto nel mese di maggio precedente al fatto, quando egli aveva raggiunto e picchiato il figlio a bordo dell'escavatore, e come era accaduto poche settimane prima, quando D.F.S. aveva minacciato il figlio in presenza della di lui moglie e della figlioletta prospettandogli che avrebbe dato fuoco a tutto e avrebbe mandato tutto a

mundizzu.

In tale quadro, contrassegnato dalla chiara propensione dell'imputato a far pagare al figlio la posizione a lui non favorevole assunta nei tormentati rapporti endofamiliari, la Corte territoriale, in questo aderendo alla già precisa valutazione effettuata dal primo giudice, ha escluso la configurabilità della scriminante della legittima difesa, stante l'assoluta assenza di prova di un'offesa ingiusta, effettiva o percepita, da parte di D.F.P. nei riguardi del padre in grado tale da poter legittimare, in termini di proporzionalità della reazione, e di non evitabilità di essa, la condotta dell'imputato sfociata nella soppressione della vita del figlio.

La prospettazione difensiva di un comportamento messo in essere da D.F.P. gravemente aggressivo nei confronti del padre per il solo fatto che la tensione in famiglia era alta, anche per i problemi economici insorti e la conseguente destinazione delle risorse disponibili, e che per tale ragione egli avrebbe inibito al fratello E., in contrasto con il padre, di presenziare all'incontro, è stata ritenuta correttamente dalla Corte di merito poggiare su elementi fragili dal punto di vista logico e non supportati da concreti elementi di prova: nemmeno il monologo del padre sulla tomba del figlio ("un solo colpo fu per difendermi... mi sembrava che ce l'avevi con me") accreditava una tale possibilità, essendosi desunto da esso niente più che il generico riferimento dell'imputato alla finalità di dare una giustificazione morale alla sua condotta, non esprimendo reali sentimenti di timore per l'aggressione fisica da parte del giovane, quanto piuttosto rivelando la sua più profonda istanza di punirlo essendo oramai consapevole che anche lui gli aveva voltato le spalle (pagg. 5859 della sentenza impugnata).

In modo aderente agli esiti dell'istruttoria, ivi comprese le risultanze della prova specifica e di quelle delle verifiche medico-legali, i giudici di appello hanno, quindi, motivatamente escluso la rilevanza nell'accertamento del determinismo causale del rinvenimento delle tracce ematiche su una piastrella trovata sul luogo del fatto, al pari della verifica concreta del corpo contundente (in relazione alla sbarra metallica pure rinvenuta in loco), indubitabili essendo gli effetti del grave colpo subito dalla vittima e l'assenza di concrete evidenze lesive sul corpo dell'imputato, e hanno piuttosto evidenziato che, pur dopo il colpo inferto al figlio, D.F.S., vistolo tramortito, avrebbe potuto provare a rianimarlo oppure chiedere l'intervento dei sanitari o chiedere ausilio ai due operai per trasportarlo in ospedale, ma aveva proseguito in modo tetragono la sua complessa azione criminosa, arrestata soltanto con la morte di P..

La Corte di assise di appello ha evidenziato sul punto - tenendone adeguato conto nella conclusiva valutazione di merito - che, dopo aver fatto perdere i sensi alla vittima con il colpo seguito da soffocamento (con conseguente ipossia) o scuotimento (con conseguente danno assonale diffusa), D.F.S., senza alcun ripensamento, non si era preoccupato di verificare gli effetti della sua azione e - pur potendo avvalersi, anche con la necessaria riservatezza, dell'aiuto dei suoi dipendenti presenti nelle vicinanze - aveva scelto di proseguire con ferma determinazione nella sequenza ininterrotta di condotte che avrebbe portato il figlio alla morte, avendo univocamente inteso

raggiungere, con l'ultima parte dell'azione, il duplice scopo di eliminare la vittima, ove ancora in vita, e assicurarsi la distruzione, insieme al suo corpo, delle tracce di quanto era avvenuto, preparando lo scenario sul quale esibire il suo dolore di padre dinanzi all'agghiacciante scoperta di quello che egli voleva accreditare come il suicidio del figlio.

Alla luce di queste persuasive e lineari considerazioni, evapora l'argomento addotto dal ricorrente circa la natura meramente difensiva della sua condotta costituita dall'unicità del colpo vibrato ai danni del figlio: l'argomento, infatti, utilizza un inquadramento del tutto parziale dell'azione lesiva messa in essere dall'imputato stralciando, in modo contrastante con il congruo accertamento compiuto dai giudici di merito, la fase susseguente fino all'appiccamento del fuoco al corpo della vittima, scaturente dal medesimo finalismo delittuoso, non certo da necessità difensiva.

Discende da quanto evidenziato che del tutto congruamente i giudici di appello hanno formulato la loro valutazione dei dati di fatto rilevanti per l'esclusione della scriminante considerando le specifiche connotazioni concrete della situazione oggetto di disamina. Invero, la verifica della sussistenza o meno della legittima difesa - reale o putativa - ed anche del corrispondente eccesso colposo deve essere effettuata con un giudizio ex ante, calato all'interno delle peculiari circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo, non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza della necessità e dell'inevitabilità di reagire alla condotta aggressiva altrui od anche dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401).

Nel quadro indicato, la carenza degli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, già correttamente motivata dal primo giudice, risulta ancor meglio esplicitata dalla Corte di assise di appello alla luce della rettificata ricostruzione della dinamica: non può contestarsi, infatti, che l'accertato assetto nello svolgimento del fatto, con la spiegata continuità dell'azione aggressiva e lesiva posta in essere da D.F.S. rende ancor meno possibile rinvenire i presupposti della suddetta causa di giustificazione; invero, la fase dell'incendio accentua lo iato logico-giuridico incolmabile - fra il suddetto istituto giuridico e la situazione accertata, nella quale la condotta dell'imputato si è estrinsecata in un continuum aggressivo e letale, non contraddistinto da alcuna necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta con un'azione difensiva che potesse essere ritenuta, in qualche modo, proporzionata all'offesa.

Non può, sull'argomento, ribadirsi il principio di diritto secondo cui l'esimente della legittima difesa è configurabile soltanto qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n.

51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080).

Lo stesso è dirsi per l'eccesso colposo di legittima difesa: l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, dal momento che quest'ultimo istituto si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati: pertanto, in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedano colposamente i limiti, non è ravvisabile il corrispondente eccesso colposo (Sez. 1, 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898).

La doglianza analizzata, essendo risultata l'esito di uno sviluppo argomentativo basato su un'interpretazione delle evidenze probatorie diversa da quello adottato con congruo ragionamento dalla Corte di assise di appello, si rivela, quindi, inammissibile.

5. Quanto al quarto motivo - teso a censurare la sentenza impugnata per avere espulso dalla verifica dell'elemento soggettivo che ha sorretto la condotta omicidiaria la colpa - la prospettazione del ricorrente, nella sostanza, riprende la tesi dell'evenienza del dolo colpito a mezza via dall'errore.

5.1. La Corte di assise, dopo avere analizzato la situazione di contrasto notevolmente tesa nell'ambito familiare e il clima di contrasto maturato fra D.F.S. e D.F.P. che avevano litigato a causa del comportamento di D.F.E. che il fratello continuava a difendere opponendosi alla sua estromissione dall'azienda invece voluta dal padre, nonché dopo avere enucleato gli elementi dimostrativi dell'indole particolarmente aggressiva di D.F.S., aveva - in relazione alle già indicate risultanze probatorie, ivi incluse le ricostruite modalità di aggressione adottate dall'imputato - ascritto l'elemento soggettivo dell'omicidio al dolo d'impeto sviluppatosi nell'agente in un breve lasso temporale corrispondente all'incontro con il figlio, incontro degenerato, quale culmine della tensione cresciuta nei giorni precedenti, in colluttazione violenta e di breve durata, all'esito della quale il padre aveva inferto al figlio il colpo con corpo contundente che lo aveva ridotto esanime.

Alla tesi prospettata dalla difesa - sulla scorta della considerazione dell'allontanamento anche se per breve tempo dell'imputato dal luogo del delitto dopo quella prima fase, con successivo, subitaneo ritorno e continuazione dell'opera, ma sulla base dell'erroneo convincimento della già avvenuta morte del figlio, così che quella sua ulteriore condotta era frutto di un atto di volizione avente ad oggetto il solo occultamento del cadavere, e non la morte di Dssss determinata da sola colpa - i giudici di primo grado, pur non negando, in via di principio, la rilevanza dell'errore in fattispecie in cui si fosse verificata effettivamente la scissione dell'elemento psicologico, con esclusione del dolo nella fase eziologicamente decisiva per la morte della vittima, avevano escluso che ciò potesse essere avvenuto nel caso in esame e avevano contrapposto il convincimento, scaturente dall'interpretazione dei riferiti dati

processuali, che, pur dopo il breve allontanamento, D.F.S. aveva colto appieno la persistente vitalità del figlio dopo il suo tramortimento e aveva dato corso alla susseguente azione lesiva, con l'appiccamento del fuoco al corpo della vittima, rappresentandosi chiaramente la possibilità di cagionarne la morte e volendo anche il relativo evento.

5.2. La Corte di assise di appello ha condiviso la tesi svolta nella sentenza di primo grado circa il fatto che la ricostruzione del fatto omicidiario, per le sue concrete caratteristiche, portava a escludere che il dolo dell'omicidio fosse stato inframmezzato da un errore rilevante, essendo stata invece - l'intera azione sorretta da dolo diretto, dolo che i giudici di secondo grado hanno accertato come alternativo, considerando che l'imputato, peraltro non allontanatosi dal luogo del fatto nel corso della condotta letale, aveva integrato l'ulteriore segmento aggressivo con la consapevolezza e la volontà di uccidere: se mai in quel frangente avesse potuto dubitare dell'avvenuto decesso del figlio, aveva comunque agito anche per sopprimerne la vita, se lo stesso non fosse ancora deceduto.

I giudici di appello, in definitiva, hanno motivatamente ritenuto che D.F.S., avendo davanti il figlio privo di sensi e proseguendo nell'attività aggressiva, aveva volontariamente portato alle estreme conseguenze la sua azione violenta, finendo per appiccare il fuoco alla vittima e, così, tradendo il duplice scopo, già indicato, di eliminarla e di distruggere le tracce di quanto era avvenuto.

Attesi i percorsi argomentativi adottati dalle due decisioni di merito, appare evidente che l'approdo raggiunto dalla sentenza di appello in punto di ricostruzione della dinamica consolida la matrice dolosa dell'omicidio, in quanto esclude l'allontanamento, pur breve, dell'imputato dal luogo del delitto e ridisegna in termini di totale continuità il comportamento violento dell'imputato.

La soluzione raggiunta dalla Corte di assise di appello determina che l'intera azione cruenta si è iniziata e conclusa in meno di cinque minuti, senza sostanziale soluzione di continuità fra colpo inferto, scuotimento o soffocamento, perdita dei sensi della vittima e susseguente incendio dell'autovettura con il corpo esanime di D.sssss: l'esclusione del tasso meramente colposo da riferirsi, nella prospettiva difensiva, a questa seconda parte viene dunque giustificata in forza di una motivazione congrua e logica, a fronte di quello che si è dimostrato un unitario comportamento aggressivo, lesivo e infine indiscriminatamente distruttivo della persona della vittima.

Essa resiste alle censure articolate dalla difesa anche nella parte in cui vengono esaltate le conseguenze del primo colpo inferto a D.F.P.: coordinando in tale senso le argomentazioni svolte a quella dei giudici di primo grado, la Corte distrettuale ha giustificato l'accertamento della consapevolezza dell'imputato della persistente vitalità del figlio pur dopo il di lui ingresso nello stato comatoso causato dal possente colpo infertogli anche sulla scorta dell'attività respiratoria promanante dal corpo della vittima per tutta la fase in cui egli aveva preso il corpo di P. esanime a lo aveva portato nell'abitacolo del veicolo

di poi dato alle fiamme.

5.3. Alla ricostruzione e alla conclusione esposte dai giudici di secondo grado non si attaglia, dunque, il principio di diritto in base a cui, quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a uccidere, ma l'evento si verifica - non per effetto di quella condotta, bensì - di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente in virtù dell'erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non potrebbe essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, e l'ulteriore segmento della condotta potrebbe essere ascritto all'autore solo a titolo di colpa (Sez. 1, n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, Mainetti; Rv. 266600; Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224153; Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, Auriemma, Rv. 179560).

L'applicabilità alla presente fattispecie della configurazione del dolo colpito a mezza via dall'errore esigerebbe la cesura, determinante sotto il profilo logico-giuridico, della fase della condotta finalizzata ad uccidere caratterizzata dalla mancata produzione dell'evento e della fase della condotta finalizzata alla soppressione del corpo, reputato erroneamente senza vita, invece risultata, ex post, causa diretta della morte, così che concorrerebbero il reato di tentato omicidio, esitato dalla condotta dolosa connotante la prima fase, e quello di omicidio colposo, determinato dalla condotta soltanto negligente propria della seconda fase.

Tuttavia, tale cesura, sotto il profilo della consecutio cronologica, sotto il profilo del determinismo causale e - soprattutto - sotto il profilo dell'elemento psicologico che ha sorretto il complessivo comportamento integrato da sssssss. non si è verificata nel caso in esame, giacchè la tesi difensiva - che ne aveva assunto in fatto la ricorrenza dei presupposti - è stata motivatamente esclusa dai giudici di appello.

E' stato, in particolare, adeguatamente dimostrato il persistente dolo omicidiario nella condotta dell'agente che, dopo aver pesantemente colpito con un corpo contundente il capo della vittima tramortendola e facendole perdere i sensi, ha collocato la stessa nell'autovettura a cui ha poi dato fuoco così determinando la morte, in una condizione che, pur avendo perso conoscenza in conseguenza del colpo ricevuto, con effetto costituente concausa dell'evento letalessss. si presentava in condizioni tali che l'imputato era senz'altro in grado di percepirne i sintomi di perdurante vitalità, per cui egli poi decedeva a seguito del susseguente appiccamento del fuoco all'autovettura dove si trovava a cagione di condotta da ritenersi anch'essa sorretta da consapevole animus necandi, nell'accertata forma del dolo alterativo.

In tal senso, non può dubitarsi che - qualora l'agente, non essendo certo di averne già cagionato la morte dopo la prima, violenta fase aggressiva, pur quando essa sia segnata da una qualche autonomia

rispetto a quella successiva, realizzi anche il secondo segmento della condotta con la deliberata intenzione di uccidere la vittima - è effettivamente ravvisabile il dolo diretto nella forma del dolo alternativo, perchè la condotta successiva, pur quando ispirata allo scopo di distruggere e occultare il corpo e cancellare le tracce della condotta precedente, è mirata comunque a cagionare anche la morte della vittima, ove tale evento non si sia già verificato: in questa ipotesi, la commissione dell'azione definitivamente causativa dell'evento letale non è psicologicamente sorretta dall'erronea supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già con la prima attività consumato il delitto voluto.

Forma, d'altronde, oggetto di sedimentato principio giuridico l'affermazione secondo cui, in tema di omicidio, si qualifica come diretta, e non eventuale, la particolare manifestazione di volontà integrata dal dolo alternativo, che sussiste allorché l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, per cui - in ragione della sostanziale equivalenza di entrambi gli eventi - egli deve rispondere per quello effettivamente realizzato (Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487; per la sua distinzione dal dolo eventuale e la sua conseguente compatibilità con il tentativo Sez. 1 n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402).

Pertanto, questa doglianza, valutati anche i suoi risvolti in diritto, deve ritenersi infondata.

6. Conclusivamente, l'impugnazione va, nel suo complesso, rigettata.

Tale esito determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. L'approdo si riflette sul regolamento delle spese del grado relativo alla posizione della parte civile che ha svolto attività processuale in questa sede, ossia ssssss., intervenuta per sè e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Dsss

Esse sono da porre a carico dell'imputato, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti.

Dette spese vanno adeguatamente liquidate, tenendo conto dell'attività effettivamente e unitariamente prestata, nell'opportuna misura di Euro 6.000,00.

...omissis...

Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto.

Spetta invece alla parte civile, in proprio e nella qualità, ex D.M. n. 55 del 2014, art. 2, il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta - misura del 15%, oltre all'IVA ed al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile M.G. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori D.F.S. e sssssss spese che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per onorari oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

ScuolaDirittoAvanzato